


COMUNE DI LAZZATE

Provincia di Milano



Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 95 del 22.12.1994

Integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 4 del 16.02.1995

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 19 del 15.03.1996

Integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n°14 del 17.02.2001

Integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n°10 del 10.02.2003

Integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n°8 del 22.03.2007

Articolo 1 - Oggetto del regolamento (Art. 40 D.Lgs. 507/93)

Il presente regolamento contempla e disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio di cui al Capo II del Decreto Legislativo n° 507 del 15.11.1993 e successive modifiche introdotte dal Decreto Legislativo n° 566 del 28.12.1993.

Articolo 2 - Classificazione del Comune (Art. 43 D.Lgs 507/93)

Ai fini della classificazione stabilita dall'art. 43 del D.Lgs. 507/93 in base alla popolazione residente al 31.12.1992, che è di n° 5.906 abitanti, questo Comune appartiene alla classe quinta.

Articolo 3 - Soggetti passivi della tassa (Art. 39 D.Lgs 507/93)

La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o , in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo in proporzione alla superficie effettivamente occupata sottratta all'uso pubblico.

Articolo 4 - Suddivisione del territorio comunale

Ai fini della graduazione della tassa a secondo dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono classificate in categorie, sentita la Commissione Edilizia, come segue:

1° CATEGORIA

2° CATEGORIA

3° CATEGORIA

L'individuazione delle suddette aree viene effettuata con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

Articolo 5 - Oggetto della tassa (Art. 38 D.Lgs 507/93)

1. Conformemente a quanto stabilito dal Decreto Legislativo n°50 del 15.11.1993 e successive modifiche introdotte dal Decreto Legislativo n° 566 del 28.12.1993, sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.
2. Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico di cui al comma precedente con esclusione dei balconi, verande, blow windows, e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste il essere con condutture, impianti di servizi pubblici, gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. La tassa si applica altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta sostituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

4. Le occupazioni realizzate su tratti di strade statali e provinciali che attraversano il centro abitato sono soggette all'imposizione da parte del Comune.
5. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti a patrimonio disponibile del Comune.
6. Per le occupazioni abusive, il relativo trattamento tributario verrà stabilito in base alla configurazione oggettiva dell'occupazione stessa.

Articolo 6 - Tariffa per l'applicazione della tassa (Art. 40 D.Lgs. 507/93)

Per ciascuna occupazione la tassa è applicata secondo le tariffe di cui all'allegato A) del presente regolamento. La tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44, 45, 47 e 48 del D.Lgs. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 7 - Criteri per la determinazione della tassa (Art. 42)

La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa, comunque, luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

Le superfici eccedenti i mq. 1.000, sia per le occupazioni permanenti che temporanee, sono calcolate in ragione del 10%.

Dal 1 gennaio 2000 per le occupazioni permanenti di spazi soprastanti e sottostanti il suolo realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, destinate all'esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché quelle effettuate con seggiovie e funivie di cui all'art.46 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507, la tassa è commisurata al numero complessivo delle utenze, risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente, per la misura unitaria di tariffa. In ogni caso l'ammontare complessivo della tassa dovuta al Comune non può essere inferiore a L. 1 milione, salvo diverse disposizioni di Legge.

Articolo 8 - Occupazioni permanenti e temporanee

Qualsiasi occupazione di spazi ed aree pubbliche comunali, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita, deve essere autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme di Legge e di Regolamento. Pertanto le occupazioni realizzate senza il prescritto atto di concessione, ovvero protratte oltre il termine concesso sono considerate abusive e come tali passibili delle sanzioni vigenti. Le occupazioni possono riguardare il suolo, il soprassuolo e il sottosuolo ed essere permanenti o temporanee:

- a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno.

Le occupazioni temporanee possono essere ad ore, giornaliere o di durata superiore, ma comunque inferiore all'anno. Ai fini dell'applicazione della tassa, sono considerate permanenti le occupazioni di aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche se concesse con atto di durata almeno annuale per l'uso della medesima area, tutti i giorni feriali della settimana.

Sono considerate temporanee:

- a) le occupazioni delle aree di cui sopra, realizzate dallo stesso soggetto soltanto in alcuni giorni della settimana, anche se concesse con atto avente durata annuale o superiore;
- b) le occupazioni abusive e quelle che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno.

Per tali occupazioni si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, maggiorate del 20%.

Articolo 9 - Occupazioni permanenti soggette al pagamento delle tasse

1. A precisazione di quanto indicato all'art. 38 del D.Lgs. 15.11.93 n° 507 e successive modifiche, si presumono per loro natura occupazioni permanenti soggette al pagamento delle tasse:
 - a) chioschi, edicole o manufatti similari;
 - b) pensiline, vetrinette portainsegne, infissi di qualsiasi natura o specie portanti pubblicità, annunci o simili che proiettino sul suolo ed aventi una sporgenza di oltre 5 cm. dal filo del muro;
 - c) tende parasole fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico con esclusione di quelle poste a copertura di balconi o per l'uso residenziale;
 - d) passi carrabili attraverso marciapiedi, strade e passaggi laterali delle strade, debitamente autorizzate per consentire l'accesso con veicoli agli edifici od ai fondi;
 - e) occupazione del suolo o degli spazi sovrastanti o sottostanti alla pubblica area con condutture, cavi ed impianti, compresi quelli adibiti al servizio pubblico della distribuzione del gas, dell'acqua potabile gestito in regime di concessione amministrativa, oppure a scopo industriale o irriguo, condutture per l'energia elettrica e simili, fognature etc., occupazioni con pali, travi o tralicci;
 - f) occupazioni di suolo o sottosuolo di pubblica area con distributori di carburante e relativi serbatoi, con serbatoi in genere e manufatti vari;
 - g) autovetture adibite al trasporto pubblico nelle aree e nei vari posti a ciò destinati nello specifico

regolamento comunale;

- h) occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali attraversanti il centro abitato così come definito con delibera di G.C. n° 5 del 23.06.1993 in attuazione del D.L. 285/92;
- 2. per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tassa è ridotta al 50%.
- 3. per le occupazioni effettuate con tende di cui all'art. 44, comma 2, del D.Lgs. 507/93, non è prevista la riduzione di cui al precedente comma essendo la fattispecie agevolativa già espressamente disciplinata dalla legge.

Articolo 10 - Passi carrabili ed accessi ai fondi

1. I passi carrabili a norma degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. n°285/92 devono essere individuati con l'apposito segnale previa autorizzazione.
2. Si considera passo carrabile quella modificazione che deve essere praticata ai marciapiedi od alla pavimentazione stradale oppure area privata gravata da servitù di pubblico passaggio che permette e facilita l'accesso con veicoli ad una proprietà privata.
3. Nel caso non esista marciapiede e l'accesso avvenga a raso rispetto al filo stradale senza opere visibili che denotino occupazione di superficie è consentito in conformità e con la procedura e modalità previste dall'art. 44 comma 8, del D.Lgs. 15.11.1993 n° 507 e successive modificazioni, evitare la sosta da parte di terzi sull'area antistante agli accessi medesimi per una superficie massima di mq 10 da calcolarsi ipotizzando una profondità di mt. 1 fra la carreggiata stradale e il perimetro del fabbricato, senza alcuna opera né esercizio di particolari attività.
4. La tassa è commisurata alla superficie occupata risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità dei marciapiedi o del manufatto.
5. Per la loro oggettiva funzionalità e specificità, si considerano assimilati ai passi carrabili - e, come tali, soggetti a tassazione - quei passi che presentano l'ingresso arretrato rispetto al filo della pubblica area di circolazione, o prospiciente aree private gravate da servitù pubblica, considerano ai fini della tassazione la misura risultante dall'apertura del passo medesimo moltiplicato per metri 1, ancorché la profondità stessa risultasse superiore a metri 1.
6. Per i passi carrai costruiti direttamente dal Comune, la tassa va determinata con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a mq nove. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%.
7. La tassa non è dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

8. Su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma precedente e tenuto conto delle esigenze di viabilità l'ufficio comunale competente può rilasciare un apposito cartello segnaletico, di divieto di sosta per l'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzo di detta area da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di 10 metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. La tassa va determinata con tariffa ridotta al 50%.
9. Per i passi carrai costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultino non utilizzabili e, comunque, non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto, la tariffa è ridotta al 10%.
10. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti, la tariffa è ridotta al 50%.
11. La tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a 20 annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interessi ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenere l'abolizione mediante apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale sarà effettuata a spese del richiedente. I passi carrabili non sono assoggettati alla tassa a decorrere dall'01.01.1996.

Articolo 11 - Occupazioni temporanee soggette al pagamento della tassa

A precisazione di quanto indicato nell'art. 45 del D.Lgs. 15.11.93 n° 507 e successive modificazioni, sono considerate temporanee e quindi assoggettate al pagamento della relativa tassa:

- a) steccati, ponteggi e recinzioni per cantieri edili ed ogni altra struttura per lavori stradali e sotterranei e depositi di materiale;
- b) chioschi e simili, banchi, veicoli, mostre, vetrine, capannoni, stands pubblicitari, tende solari (per il periodo di esposizione), esposizione merci, etc;
- c) l'esposizione di merci nella pubblica via, marciapiedi e portici, davanti ai negozi di vendita o all'interno di mercati;
- d) spettacoli viaggianti, circhi equestri, tiri a segno e simili comprese le loro carovane;
- e) tavoli e sedie, ombrelloni, portalampade, recinti di piante ornamentali, od all'esterno di pubblici esercizi, od attività artigianali od industriali;
- f) pali portainsegne, réclame o simili, rastrelliere per biciclette o motocicli, striscioni pubblicitari;
- g) parti sporgenti delle tende poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o di aree pubbliche già occupate;
- h) autovetture da merce che stazionino nelle aree a ciò destinate dall'Amministrazione Comunale;
- i) mercanzie, materiali o qualsiasi altra cosa inanimata destinata a rimanere nello stesso luogo oltre il

tempo necessario al semplice carico o scarico.

Non rientrano nella normativa di cui al presente regolamento le occupazioni effettuate nei giorni di svolgimento di sagre, feste e mercatini, deliberati annualmente con provvedimento della Giunta Comunale. Dette occupazioni saranno soggette all'applicazione di un canone concessorio che sarà determinato dalla Giunta Comunale con apposito anno.

Articolo 12 - Occupazione di spazi ed aree pubbliche

E' fatto divieto di occupare lo spazio pubblico nonché lo spazio soprastante o sottostante senza specifica concessione o autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Comunale su richiesta dell'interessato. Essa non è necessaria per le occupazioni temporanee inferiori a 10 giorni.

Per le occupazioni temporanee inferiori a 10 giorni viene rilasciata su semplice richiesta verbale dell'interessato l'autorizzazione quietanzata con le relative prescrizioni, eccetto il caso di cui all'art.25 del presente regolamento.

Nel titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dal Comune sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina l'atto.

E' fatta salva l'osservanza degli art.7 e 20 del D.Lgs. 30.04.92 n° 285 e, in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Articolo 13 - Autorizzazioni per occupazioni temporanee in genere

Per ottenere l'autorizzazione di occupazione temporanea di suolo pubblico o privato soggetto a servitù di pubblico passaggio, si osservano le modalità di cui al presente regolamento.

E' riservata al giudizio dell'Amministrazione Comunale la facoltà di concedere o meno l'occupazione del suolo in determinate aree pubbliche o soggette a servitù pubblica.

Articolo 14 - Richiesta di occupazione spazi ed aree pubbliche

Chiunque intenda in qualunque modo e per qualsiasi scopo, occupare spazi e aree di cui sopra, deve fare domanda in carta legale all'Amministrazione Comunale; la domanda deve contenere:

1. le generalità e il domicilio del richiedente;
2. il motivo e l'oggetto dell'occupazione;
3. la durata dell'occupazione, la sua dimensione ed ubicazione esatta;
4. la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare;
5. relativi elaborati tecnici;
6. la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento;

7. la sottoscrizione dell'impegno di sostenere le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria con deposito di cauzione se richiesto dal Comune.

La domanda deve essere correlata da una planimetria dell'area interessata dall'occupazione, tale da consentire una precisa identificazione della stessa. Inoltre, il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti e a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.

Qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività che comportino specifiche autorizzazioni, il richiedente deve dimostrare di essere in possesso delle autorizzazioni medesime.

L'obbligo della richiesta ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da tassa.

Ove per la concessione della stessa area siano state presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità nella presentazione costituisce titolo di preferenza. E' tuttavia data sempre la preferenza ai titolari dei negozi che chiedono la concessione dello spazio antistante i negozi stessi per l'esposizione della loro merce.

E' possibile l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento di concessione soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio.

In tale caso l'interessato, oltre a presentare la domanda intesa a ottenere la concessione, deve dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale, che provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni di urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatorio ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte.

Articolo 15 - Contenuto e rilascio della concessione

In base ai risultati relativi alla richiesta di concessione e/o l'Amministrazione Comunale decide per il rilascio o il diniego.

L'atto di concessione deve riportare, oltre alle generalità del richiedente, la superficie e l'ubicazione dell'area concessa, la durata della concessione, le eventuali condizioni e prescrizioni, l'importo e le modalità di pagamento della tassa, l'eventuale somma dovuta per l'occupazione o per l'uso concesso anche a titolo cauzionale, qualora ricorrano le condizioni di cui al successivo comma.

La concessione può essere rilasciata previa apposita deliberazione della Giunta Comunale qualora richiedano l'importanza e la durata dell'occupazione. Se la concessione comporta la stipulazione di un apposito contratto soggetto a registrazione, le spese relative sono a carico del concessionario.

Il settore comunale che rilascia formalmente l'atto di concessione cura la tenuta di apposito schedario, dal quale risulti la data di scadenza di ogni occupazione autorizzata.

Copia dell'atto di concessione relativo ad occupazione permanente, è trasmessa al settore tributi per l'applicazione ed il controllo della tassa relativa.

Ogni atto di concessione o autorizzazione si intende subordinato all'osservanza delle prescrizioni sotto riportate di carattere generale, oltre a quelle di carattere tecnico e particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche delle concessioni o autorizzazioni.

La concessione o autorizzazione viene sempre accordata:

- a) a termine per la durata massima di anni 30;
- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivati dalle opere o dai depositi permessi;
- d) con facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni;

Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possano essere arrecati o contestati da terzi per effetto della concessione.

Al termine della concessione qualora la stessa non venga rinnovata, il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale.

Quando l'occupazione anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strada, ai sensi del nuovo codice della strada (D.L. 34/92 n° 285 e successive modifiche), e fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal codice stesso e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 16.12.92 n° 495 e successive modificazioni), ed in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Articolo 16 - Deposito cauzionale

Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi, o, in particolari circostanze che lo giustifichino, il Sindaco potrà prescrivere il versamento di un deposito cauzionale adeguato, a titolo cautelativo e a garanzia di eventuale risarcimento.

Articolo 17 - Titolarità della concessione

La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione.

E' ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persona di fiducia o di legale rappresentante, indicato dal concessionario.

Chi intende succedere, per qualunque titolo, al concessionario, deve fare preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione, con conseguente pagamento di una

nuova tassa ad esclusione di ogni restituzione o conguaglio della tassa prima pagata.

Non è richiesto il nuovo atto di concessione di cui al precedente comma 3 nei casi di subingresso nella titolarità dell'esercizio di attività commerciale, per l'occupazione di spazio pubblico con l'insegna commerciale e questa rimanga inalterata, o di trasferimento del diritto di proprietà di un bene immobile munito di passo carrabile, fermo restando l'obbligo della denuncia della variazione della titolarità ai fini della tassa.

Art 18 - Posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche

Le assegnazioni dei posteggi giornalieri in aree destinate al commercio su aree pubbliche sono coordinate ed effettuate dal Comando Polizia Municipale e nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Per le occupazioni di cui al comma i la quietanza del pagamento della tassa e dell'eventuale canone di concessione, da effettuarsi con il versamento diretto ai sensi dell'art.46, equivale a provvedimento di autorizzazione di occupare suolo pubblico.

I titolari di posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche devono lasciare libero lo spazio occupato entro un'ora del termine previsto per la concessione della loro attività, avendo cura di raccogliere i rifiuti prodotti.

E' vietato ai titolari di detti posteggi manomettere in alcun modo il suolo occupato senza autorizzazione del Comune.

Articolo 19 - Girovaghi

Fatte salve le norme previste del R.D. del 18.06.31 n°773 e successive modificazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione, coloro che esercitano il mestiere di suonatore ambulante, cantante, funambolo od altri mestieri girovaghi non possono sostare anche temporaneamente sul suolo pubblico senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di duecento minuti.

Tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno 100 metri.

Fanno eccezione a questa nonna coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, fatte salve le disposizioni in materia commerciale (legge 112/91).

La concessione è richiesta anche per sosta su suolo pubblico da parte di coloro che esercitano mestieri artistici quando la sosta stessa si prolunghi per più di un'ora sullo stesso luogo.

Articolo 20 - Occupazione con autovetture

Le occupazioni con autovetture di uso privato saranno disciplinate con apposito regolamento e per le stesse potrà essere prevista la corresponsione di un canone di concessione in aggiunta della tassa.

Per le occupazioni permanenti effettuate con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree destinate dal Comune l'applicazione della tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti occupati.

Articolo 21 - Commercio su aree pubbliche in forma itinerante

Coloro che esercitano il commercio in aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 60 minuti e, in ogni caso, tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno 100 metri.

Articolo 22 - Esposizione di merce

L'esposizione di merce al di fuori degli esercizi di vendita, quando sostituisce occupazione di spazio pubblico o di area gravata da servitù di uso pubblico, è soggetta a concessione comunale.

Articolo 23 - Esecuzione di lavori e di opere

Quando per l'esecuzione di lavori o di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietriccio, terra di scavo e materiale di scarto, nel permesso dovranno essere indicati i modi dell'occupazione e i tempi per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.

Articolo 24 - Occupazione di spazi sottostanti e sovrastanti al suolo pubblico

Per collocare anche in via provvisoria i fili telegrafici, telefonici, elettrici, cavi, etc. nello spazio sottostante e sovrastante il suolo pubblico, così come per collocare festoni, luminarie, drappi decorativi, o pubblicitari e simili, arredi ornamentali, è necessario ottenere la concessione comunale.

L'autorità competente detta le prescrizioni relative alla posa di dette linee e condutture, riguardanti il tracciato delle condutture, l'altezza dei fili dal suolo, il tipo del loro sostegni, la qualità delle condutture etc.

La tassa di occupazione del soprassuolo con condutture elettriche, telefoniche o simili, oltre che per la lunghezza dei cavi, dovrà essere calcolata per l'occupazione del suolo con i sostegni, in caso di traliccio, la superficie massima circoscritta dai montanti.

Gli enti erogatori di servizi pubblici dovranno, entro il 15 gennaio di ogni anno, consegnare all'Ufficio Tributi autocertificazione dalla quale risulti, in maniera analitica, l'occupazione del soprassuolo e del sottosuolo con cavi e simili, relativa all'anno in corso.

Il concessionario rimane sempre completamente responsabile verso il Comune e verso terzi dei danni che potessero derivare in seguito a rottura, caduta o avaria di qualunque sorta di tali linee, sostegni, accessori, etc. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale esigere che tali condutture siano aeree o sotterranee.

Articolo 25 - Autorizzazione ai lavori

Quando sono previsti i lavori che comportino la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione dei lavori.

Articolo 26 - Occupazione con ponti, steccati, pali etc.

Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, scale aeree, etc. sono soggette alle disposizioni del presente regolamento salvo che si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione e di allestimento di durata non superiore a i ora prevista dall'art. 45 n° 3 comma 2 del presente regolamento.

Articolo 27 - Occupazione con tende e tendoni

Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi, negli sbocchi e negli archi di portici è richiesta l'autorizzazione comunale.

Per ragioni di arredo urbano l'autorità competente può disporre la sostituzione di delle strutture che non siano mantenute in buono stato.

Le autorizzazioni e le concessioni relative vengono rilasciate in conformità allo speciale regolamento che disciplina la materia.

Le occupazioni di cui al presente articolo non sono assoggettate alla tassa.

Articolo 28 - Affissioni

Sugli steccati, impalcature, ponti ed altro il comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

Articolo 29 - Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio

Le concessioni e le autorizzazioni, anche temporanee, ad uso commerciale, sono date sotto la stretta osservanza delle disposizioni della legge 28.03.91 n° 112 e del relativo regolamento di esecuzione approvato con D.M. 04.06.1993 n°248.

Il Sindaco con propria ordinanza individua le aree pubbliche sulle quali è vietato il commercio in forma itinerante.

E' facoltà dell'autorità competente vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata l'occupazione.

Articolo 30 - Concessioni e autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

Nel caso che la richiesta di occupazione sia accolta, nell'atto di concessione o autorizzazione saranno indicate le generalità ed il domicilio del concessionario, la durata della concessione o dell'autorizzazione, l'ubicazione e superficie dell'area concessa ed eventuali particolari condizioni alle quali la concessione o l'autorizzazione è subordinata.

Le concessioni avranno di norma la durata di un anno con decorrenza dalla data del rilascio e saranno tacitamente rinnovate in assenza di disdetta da parte del concessionario da presentarsi sei mesi prima della scadenza.

Le concessioni o autorizzazioni sono comunque subordinate all'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento ed in quelli di Polizia Urbana, Igiene ed Edilizia, vigenti nel Comune.

Le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento delle attività commerciali di cui alla legge 112/1991, sono disciplinate dalle apposite norme di attuazione della stessa.

Le concessioni e autorizzazioni hanno carattere personale non possono essere cedute in subappalto.

Esse valgono per la località, la durata, la superficie e l'uso per i quali sono rilasciate e non autorizzano il titolare anche all'esercizio di altre attività per le quali sia prescritta apposita autorizzazione.

In tutti i casi esse vengono accordate:

- a) senza i pregiudizi dei diritti di terzi;
- b) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione;
- c) con facoltà dell'Amministrazione Comunale di imporre nuove condizioni.

Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione o autorizzazione ad ogni richiesta degli agenti preposti alla vigilanza.

Articolo 31 - Subingresso

In caso di successione, a qualunque titolo, di altra persona od Ente al concessionario, questi dovrà, entro 3 gg. dare comunicazione al funzionario responsabile unendo la necessaria documentazione per la voltura della concessione o autorizzazione pena la decadenza della stessa.

Articolo 32 - Revoca delle concessioni o autorizzazioni

La concessione o l'autorizzazione, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico da enunciare e porre a base della motivazione del provvedimento relativo.

La concessione del sottosuolo non può essere revocata se non per necessità dei pubblici servizi. Egualmente in caso di occupazioni di spazi ed aree in via definitiva con manufatti precedute da autorizzazioni o concessioni edilizia, alle quali siano applicati i provvedimenti di cui all'art. 7 - 10 - 12 della Legge 28.02.1985, n° 47, l'emissione di detti provvedimenti costituisce titolo per la revoca dell'autorizzazione o concessione per l'occupazione.

Il provvedimento di revoca deve essere preceduto dalla previa contestazione all'interessato ai sensi dell'art. 7 della Legge 07.08.1990, n° 241 con assegnazione di un termine per le relative osservazioni.

Per la revoca si acquisiranno gli stessi pareri previsti per il rilascio.

Articolo 33 - Effetti della revoca

La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, in proporzione al periodo fruito con esclusione di interessi e di qualsiasi indennità.

Articolo 34 - Sospensioni delle autorizzazioni e delle concessioni

Ove le ragioni di interesse pubblico da enunciare e pone a base della motivazione del relativo provvedimento, abbiano carattere temporaneo o limitato, l'Amministrazione Comunale può procedere alla sospensione delle autorizzazioni o delle concessioni individuando la durata.

Quanto al provvedimento di sospensione e agli effetti relativi, si seguono le norme relative alla revoca.

Articolo 35 - Decadenza della concessione

Sono cause di decadenza della concessione:

- le reiterate violazioni, da parte del concessionario e dei suoi dipendenti, delle condizioni previste dall'atto di concessione;
- la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
- l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme o i regolamenti vigenti;
- la mancata occupazione del suolo senza giustificato motivo nei trenta giorni successivi al conseguimento della concessione nel caso di occupazione permanente, nei 5 giorni successivi al conseguimento dell'autorizzazione nel caso di occupazione temporanea;
- la omessa corrispondenza della relativa tassa comunale oltre il termine previsto dalla legge.

La dichiarazione di decadenza deve essere preceduta dalla previa contestazione al concessionario da effettuarsi ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge 07.08.90 n°241, con assegnazione di un congruo tempo per le osservazioni.

Diversamente dalla revoca il provvedimento di decadenza non deve essere necessariamente preceduto dai pareri occorrenti per il rilascio delle autorizzazioni o concessioni.

Articolo 36 - Rimozione delle opere

In caso di revoca o decadenza della concessione per l'occupazione di spazi od aree pubbliche, il soggetto inciso dal provvedimento dovrà provvedere alla rimozione delle opere integranti l'occupazione, indipendentemente dalla avvenuta presentazione di ricorsi amministrativi o giurisdizionali entro il termine assegnato dal provvedimento comunale.

Il suddetto termine dovrà essere congruo in relazione alle opere o materiali da rimuovere ove il destinatario dell'ordinanza non esegua l'ordine impartito, provvederà il Comune previa diffida ad adempiere nell'ulteriore termine di 10 giorni.

Decorso infruttuosamente tale termine si provvederà in forma di autotutela esecutiva, avvalendosi dei poteri di polizia locale con rivalsa di spese e applicazioni delle sanzioni amministrative.

L'ulteriore occupazione di fatto senza titolo, sarà assoggettata al pagamento della tassa comunale.

Articolo 37 - Presentazione della denuncia

Ottenuta la concessione comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, il richiedente ovvero, il titolare dell'atto di concessione dovrà presentare all'ufficio preposto del Comune la denuncia di cui all'art. 50 D.Lgs. n°507 del 15.11.1993 e successive modificazioni, entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione stessa, utilizzando il modulo messo a disposizione dell'Amministrazione Comunale.

Per le aziende di erogazione dei pubblici servizi e per quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi relativamente alle occupazioni permanenti del sottosuolo e soprassuolo comunale, gli adempimenti di cui al comma precedente dovranno essere assolti entro il 30 aprile.

La denuncia dovrà indicare il numero delle utenze rispetto alle quali commisurare l'entità del tributo.

Il modulo deve prevedere le generalità complete del contribuente così come i codici fiscali di riferimento, la superficie occupata, la categoria, l'ubicazione, la durata, gli estremi dell'atto di concessione.

Il modulo dovrà prevedere una parte riservata all'ufficio comunale per l'indicazione della tariffa applicata, le eventuali maggiorazioni e riduzioni e il loro titolo, l'importo complessivo della tassa dovuta.

Al momento della ricezione della denuncia l'ufficio svilupperà il calcolo della tariffa.

Il contribuente dovrà effettuare il versamento della tassa dovuta mediante apposito conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune di Lazzate e l'attestazione di pagamento dovrà essere allegata alla denuncia di cui sopra.

Articolo 38 - Canone di concessione

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di determinare eventuali canoni di concessione per particolari occupazioni permanenti.

Dovrà comunque dettagliare le sopravvenute esigenze finanziarie e sottopone al Consiglio Comunale un piano specifico di utilizzo delle maggiori entrate risultanti dall'applicazione di detti canoni.

Articolo 39 - Classificazione delle aree

Ai fini della graduazione della tassa, in conformità all'art. 42 comma III del D.Lgs. 15.11.1993 n° 507 e successive modificazioni, il territorio comunale è suddiviso in tre categorie come da elenco di classificazione delle aree pubbliche deliberato contestualmente al presente regolamento.

La tariffa comunale tra i limiti di minimo e di massimo viene distribuita fra le zone di cui al 1° comma del citato articolo applicando la tariffa Minima per la categoria più bassa e la tariffa massima per la categoria corrispondente al minimo di legge.

La tassa viene stabilita dal C.C. in sede di disciplina generale ai sensi dell'art. 32 della legge del 08.06.1990 n° 142.

Le variazioni competono invece alla G.C.

Nella individuazione della tariffa si dovranno seguire i criteri e i limiti n° 42/6 del D.Lgs. 15.11.1993 n° 507 e successive modificazioni.

Articolo 40 - Tempi di occupazione

Le concessioni o autorizzazioni per le concessioni di spazi ed aree pubbliche sono soggette al pagamento della relativa tassa secondo le norme del D.Lgs. 15.11.1993 n° 507 e successive modificazioni e dal presente regolamento.

Per le occupazioni permanenti la tassa è annua, per le occupazioni temporanee la tassa si applica in relazione alle ore di occupazione nel giorno per fasce orarie così determinate:

- dalle ore 0.00 alle ore 6.00 = 5% della tariffa giornaliera;
- dalle ore 6.00 alle ore 9.00 = 15% della tariffa giornaliera;
- dalle ore 9.00 alle ore 14.00 = 55% della tariffa giornaliera;
- dalle ore 14.00 alle ore 17.00 = 5% della tariffa giornaliera;
- dalle ore 17.00 alle ore 20.00 = 15% della tariffa giornaliera;
- dalle ore 20.00 alle ore 24.00 = 5% della tariffa giornaliera;

In ogni caso essa si applica secondo le tariffe previste e in base alle varie categorie delle strade e delle altre aree pubbliche.

La tassa è commisurata alla Effettiva Superficie Occupata.

Per le occupazioni temporanee la tassa è corrisposta contestualmente al rilascio del permesso di autorizzazione ed è dovuta anche per le occupazioni di fatto, indipendentemente dal rilascio dell'autorizzazione.

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste dall'art. 42, comma 3, del D.Lgs. 507/93 , in rapporto alla durata delle occupazioni medesime e in relazione alle ore di effettiva occupazione.

In ogni caso le misure di tariffa determinate per ore non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento, dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione a L. 150 per metro quadrato e per giorno per le occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, nonché per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive. Per le occupazioni di durata superiore a quindici giorni consecutivi la tariffa è ridotta all'ottanta per cento.

Art. 41 - Criteri per la individuazione della superficie soggetta a tassa e misurazione di riferimento

Fermi restando i criteri di commisurazione individuati all'art.42 commi 4/5 del D.Lgs. 15.11.1993 n° 507 e successive modificazioni agli effetti della corresponsione della tassa, la superficie delle aree pubbliche temporaneamente occupate, fermo restando quanto previsto dall'art. li del presente regolamento, si misura in base all'effettivo ingombro del suolo con mercanzie o delimitazioni con funi o altri oggetti che ne stabiliscono un perimetro.

Fanno parte della misura dell'area soggetta a tassa anche i veicoli tenuti in prossimità dell'area occupata per comodità di carico e scarico o di conservazione od estrazione della merce.

Per le merci esposte davanti o in fianco degli esercizi, la misura si effettuerà nello spazio effettivamente occupato rendendo una sola misura massima data dalle merci a terra.

Chioschi, edicole, manufatti similari ed altri infissi al suolo - Misurazione -

La superficie tassata viene stabilita con la misurazione del poligono base, ivi compreso l'eventuale marciapiede rialzato attorno alla struttura.

Nel caso di manufatti che abbiano grondaie eccedenti la misura del perimetro base la superficie verrà calcolata sul poligono proiettato al suolo di tutte le sopraelevazioni.

Serbatoi ed altri manufatti collocati nel sottosuolo

La superficie tassabile è quella del poligono determinato dagli sporti massimi del manufatto proiettati sul suolo.

Condutture, cavi, impianti per trasporto acqua ed altri liquidi, gas ed energia

Le occupazioni del sottosuolo stradale con condutture, cavi ed impianti trasporto acqua ed altri liquidi, energia o simili e per qualsiasi altro scopo o servizio, sono tassate in ragione dello sviluppo a Km. delle occupazioni stesse.

Quando gli utenti eseguono dei lavori per riparazione ed estensione di linee, sono tenuti al pagamento anche della tassa occupazione temporanea spazi ed aree pubbliche.

Nella esecuzione di detti lavori qualora vengono cagionati danni alle opere stradali, sono sempre tenuti a rimettere in pristino le opere stesse a loro carico, o a rimborsare al Comune qualora, nonostante diffidati amministrativamente, non vi provvedano gli utenti.

Ove il Comune provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio di condutture, cavi ed impianti è fatto obbligo al titolare degli stessi, in conformità all'art. 46 comma 2 del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni, di disporre a proprie spese il trasferimento di detti alloggiamenti.

Il contributo una tantum nelle spese di costruzione di gallerie di cui al successivo art. 47 comma 4 del citato D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni, nella misura massima del 50% della spesa sostenuta dal Comune, va inteso come limite per ogni singolo soggetto che usufruisce del manufatto comunale e comunque tale da non eccedere in caso di pluralità di concessionari il costo complessivo della spesa.

Nella ipotesi di due soggetti concessionari che usufruiscano del manufatto, la spesa complessiva sarà ridotta proporzionalmente fra gli stessi. La manutenzione della galleria grava sull'Amministrazione Comunale.

Articolo 42 - Criteri per la determinazione della tariffa

A mente dell'art. 40 del D.Lgs. 15.11.1993 n° 507 e successive modificazioni la Giunta Comunale determina le tariffe per la tassa comunale per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche entro il termine del 31 ottobre per l'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 43 - Riduzioni

In ordine a quanto disposto dal D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni, vengono stabilite le seguenti riduzioni nella tariffa ordinaria della tassa:

OCCUPAZIONI PERMANENTI

- a) per le occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo: riduzione del 50%;
- b) per le aree antistanti i passi carrabili sulla quale è vietata la sosta su espressa richiesta dei proprietari per una superficie massima di 10 mq: riduzione del 50%

OCCUPAZIONE TEMPORANEA

- a) per le occupazioni di durata non inferiore ai 15 gg.: tariffa ordinaria ridotta al 20%;
- b) per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo: tariffa ordinaria ridotta al 50%;
- c) per le occupazioni con tende o simili: tariffa ordinaria ridotta al 30%;
- d) per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi o produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti: tariffa ordinaria ridotta al 50%;
- e) per le occupazioni effettuate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante: tariffa ordinaria ridotta al 20%;
- f) per l'occupazione relativa all'attività edilizia: riduzione al 50%;
- g) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politico culturali o sportive: riduzione al 20%;
- h) per le occupazioni di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente e riscossione mediante convenzione: riduzione del 50% (allegato a/i) stabilita con apposita convenzione e mediante riscossione anticipata. In mancanza di suddetta convenzione l'ulteriore riduzione del 50% non può essere applicata;
- i) per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo con installazioni per attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante: riduzione del 50%

Per quanto non espressamente previsto nel presente art. si fa riferimento al D.Lgs. n° 507 e successive modificazioni.

Articolo 44 - Maggiorazioni

In ordine a quanto disposto dal D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni vengono stabilite le seguenti maggiorazioni della tariffa ordinaria della tassa:

- a) per le occupazioni effettuate in occasione di fiera, festeggiamenti con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi, e divertimenti dello spettacolo viaggiante: aumento del 25%;

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si fa riferimento al Decreto Legislativo n° 507 e successive modificazioni.

Articolo 45 - Esenzioni

Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D. Lgs. 507/93 e successive modificazioni:

- a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Provincie, Comuni e loro Consorzi, da Enti Religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e spettacolo nonché ricerca scientifica;

- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate dagli orari dei servizi pubblici di trasporto nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per la pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte di autovetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnate;
- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico o allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui se ne sia prevista, all'anno della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap;
- h) le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate o riferite alla superficie dei singoli posti assegnati;
- i) le occupazioni di spazi ed aree pubbliche da parte di coloro i quali promuovono manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;
- l) le occupazioni con tende o simili, fisse o retrattili di cui all'art. 37.
- m) al fine di promuovere ed incentivare i cittadini alla realizzazione del programma "Lazzate 2005", nonché consentire una riqualificazione del territorio, sono esentati dal pagamento gli immobili rientranti nella delimitazione del perimetro "Lazzate 2005" esclusivamente per il rifacimento della facciata e comunque per il tempo necessario a tale intervento. Il tempo di esecuzione dei lavori dovrà essere stabilito dall'Ufficio Tecnico Comunale d'intesa con l'Ufficio di Polizia Locale.

Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

1. commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
2. occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie, in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose;
3. occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;
4. occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;

5. occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore a 6 ore.

Articolo 46 - Riscossione della tassa sulle occupazioni temporanee

Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto col pagamento della tassa mediante la compilazione dell'apposito modulo di versamento in c/c postale intestato al Comune, ovvero in caso di concessione, intestato al concessionario del Comune con arrotondamento a 1.000 lire per difetto se la frazione non è inferiore a 500 lire o per eccesso se è superiore.

Qualora l'occupazione non sia soggetta a previo atto autorizzativo dell'Amministrazione comunale, è consentito che il pagamento della tassa avvenga mediante versamento diretto presso l'ufficio comunale incaricato il quale ne rilascerà ricevuta da staccarsi da bollettari preventivamente vidimati e presi in carico.

Articolo 47 - Modalità di pagamento della tassa di occupazioni permanenti

La tassa per le occupazioni permanenti, concesse ai sensi dell'art. 9 deve essere versata entro 30 gg. dal rilascio dell'atto di concessione e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione stessa, ad eccezione del pagamento delle occupazioni permanenti di spazi soprastanti e sottostanti il suolo realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi la cui scadenza è fissata in una unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, direttamente presso la Tesoreria Comunale, con modalità che verranno stabilite con apposito decreto del Ministero delle Finanze, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune anche mediante conto corrente postale. In ogni caso il pagamento della tassa deve essere effettuato con arrotondamento a 1000 lire per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire, o per eccesso se è superiore.

Viene, comunque, fissato in L. 5000 l'ammontare al di sotto del quale la tassa per l'occupazione permanente o temporanea di spazi ed aree pubbliche non è dovuta, con l'intesa che tale limite non può riguardare i casi di pagamenti frazionati e/o dilazionati della tassa, ma si riferisce all'importo della tassa complessivamente dovuta per l'occupazione. Invece, la tassa, se d'importo superiore a L. 500mila, può essere corrisposta in 4 rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio, ed ottobre dell'anno di riferimento del tributo. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere ancora effettuata in 2 rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio dell'occupazione e

nel mese di dicembre dello stesso anno, ovvero se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre alla data della cessazione medesima. Quanto sopra si applica anche in caso di riscossione mediante convenzione ai sensi dell'art. 45 , comma 8, del DLGS 507/93.

Per gli anni successivi, in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa, comprensivo di eventuali aumenti tariffari, dovrà essere effettuato entro il mese di gennaio tramite bollettino di versamento in c/c postale intestato al Comune o al Concessionario.

La tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a 20 annualità.

Articolo 48 - Riserva di disciplina

Ferme restando le disposizioni del presente regolamento, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di regolamentare la gestione amministrativa per la riscossione della TOSAP sia permanente che temporanea.

Articolo 49 - Riscossioni in abbonamento

Qualora le occupazioni temporanee abbiano durata pari o superiore ad un mese la relativa tassa è riscossa in abbonamento, per rinnovare periodicamente per il periodo non eccedente all'anno, applicando la riduzione dell'art. 45 comma 8 del D.Lgs. n° 507/93 e successive modificazioni, previa la stipula di apposita convenzione e mediante riscossione anticipata.

Articolo 50 - Contribuenti morosi

A carico dei contribuenti morosi, al pagamento della tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù pubblica, si procederà in via coattiva con i privilegi di legge previsti per tutti gli altri tributi comunali (D.P.R. 28.01.1988 n° 43).

Per le concessioni soggette a rinnovo periodico, la concessione si intende decaduta di diritto in caso di morosità, qualora l'occupazione permanesse, sarà ritenuta abusiva ed il fatto comporterà l'applicazione delle sanzioni di legge.

Articolo 51 - Rimborso, modalità

Qualora risultino versate somme non dovute, i contribuenti possono richiedere al Comune, con istanza motivata, il loro rimborso entro 3 mesi dal pagamento, oppure da quello in cui è stato effettuato effettivamente accertato, il diritto alla restituzione, allegando alla richiesta l'originale della/e ricevuta/e del versamento.

L'ufficio comunale, dopo aver accertato il diritto, ne dispone il rimborso entro 90 gg. dalla richiesta, mediante emissione di ruoli di rimborso.

Sulle somme rimborsate saranno corrisposti gli interessi di mora in misura del 7% per ogni semestre compiuto alla data dell'eseguito pagamento.

Articolo 52 - Gestione del servizio

In conformità all'art. 52 del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni, il servizio di accertamento e riscossione della tassa viene esercitato nelle seguenti forme:

- a) in in forma diretta;
- b) in concessione ai privati iscritti all'Albo Nazionale dei Concessionari tenuto dalla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, così come previsto dall'art. 32 del decreto D.Lgs. 507/93;
- c) in concessione ad apposita azienda speciale di cui all'articolo 22, comma 3 lettera c), legge 8/1990 n°142.

Ove l'Amministrazione comunale intenda avvalersi delle forme di cui alle lettere b) e c), la relativa scelta deve essere preceduta da apposito studio comparativo che dimostri essere quella prescelta la forma più conveniente sotto il profilo economico e funzionale cumulativamente considerati.

Quanto alle modalità di scelta del concessionario, si procederà mediante gara di evidenza pubblica per la ipotesi di cui alla lettera b) e in forma di affidamento diretto in caso di costituzione dell'azienda speciale.

In conformità all'art. 52 valgono per le forme di gestione affidate a terzi gli artt. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34 del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni.

Articolo 53 - Deliberazione di affidamento della gestione in concessione

In caso di gestione in concessione, sia che venga affidata a soggetti terzi che ad azienda speciale, la deliberazione con la quale viene effettuata tale scelta, deve essere accompagnata, oltre che dallo studio comparativo delle varie forme di gestione di cui all'art.52 del presente regolamento, di tutti i documenti a porsi a base del rapporto fra Comune e concessionario, sia nella fase di scelta del contraente che nella fase successiva del rapporto di concessione.

In particolare dovranno essere approvati in conformità all'art.56 della legge 08.06.90 n° 142, il disciplinare tecnico amministrativo, lo schema di contratto, la lettera di invito in caso di procedimento di evidenza pubblica con l'indicazione delle modalità di scelta del contraente, la lettera di invito alla gara eventuale di prequalificazione.

Articolo 54 - Controlli

In caso di gestione in concessione del servizio di accertamento e riscossione della TOSAP, l'Amministrazione si riserva ogni più ampio diritto di ispezione e controllo, nonché di esame della documentazione della gestione affidata, con facoltà di richiedere notizie e documentazione.

A tale proposito, trimestralmente, il funzionario responsabile dell'ufficio tributi dovrà verificare la gestione affidata a terzi, rimettendo apposita relazione alla Giunta Comunale illustrata in ordine all'andamento del servizio quale emerga accertata:

- la tempestività dei versamenti al Comune;
- la regolarità nell'applicazione delle tariffe;
- il rispetto di tutti li obblighi contrattuali.

Articolo 55 - Funzionario responsabile

Ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 507/93 e successive modificazione, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile della Tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche, al quale competono tutte le funzioni previste dalla suddetta disposizione legislativa nonché quelle previste dal presente regolamento ove non attribuito espressamente ad altro organo comunale.

Entro il mese di gennaio di ciascun anno, il funzionario dovrà inviare, al Sindaco o all'Assessore preposto, dettagliata relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente.

Nella relazione dovranno essere evidenziate le esigenze concernenti l'organizzazione del personale, eventuale fabbisogno di locali, mobili e attrezzature ed eventuali iniziative per migliorare il servizio.

Ai sensi della suddetta individuazione, si dovrà tenere conto delle mansioni di cui ai vigenti accordi di lavoro, nel rispetto dei relativi profili professionali.

Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni al cui al comma 1 del presente articolo spettano al concessionario.

Articolo 56 - Contenzioso

Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:

- a) alla Direzione Regionale delle entrate sezione staccata della Provincia competente, sino alla data di insediamento della Commissione Tributaria Provinciale;
- b) alla detta Commissione Tributaria Provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art. 80 del D.Lgs. 31.12.1992 n° 546 recante: "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della Legge del 30.12.1991 n° 413".

Articolo 57- Sanzioni amministrative e pecuniarie

Oltre alle soprattasse e interessi previsti dall'art. 53 del D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni, vengono stabilite le seguenti:

- a) per le violazioni delle altre norme contenute nel presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima di £ 50.000 e massima di £ 500.000;
- b) per le violazioni dell'art. 6, I comma, del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura minima di L. 100.000 e massima di L. 1.000.000.

Per le violazioni di cui sopra si osservano le norme contenute nelle sanzioni 1 e 2 del capo 1 della Legge 24.11.1981, n° 68.

Per la lettera B in deroga all'art. 16 della legge 689/91 si applica la misura minima per qualunque occupazione abusiva di area pubblica fino a 10 mq.; per ogni mq. di occupazione abusiva ulteriore si applica una maggiorazione di L. 10.000 alla misura minima fino al limite massimo.

Articolo 58 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

Fatta salva ogni diversa disposizione di legge nei casi di occupazioni abusive di spazi e aree pubbliche, il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi.

Decorso inutilmente tale termine, la rimozione effettuata dall'ufficio con l'addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

Articolo 59 - Riscossione e accertamenti relativi ad annualità precedenti

Le riscossioni sugli accertamenti relativi alle annualità precedenti al 1994, sono effettuati con le modalità e i termini previsti dal testo unico per la finanza locale, approvato con Regio Decreto 14.09.1931 n° 1175 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 60 - Iscrizioni a ruolo

La formazione dei ruoli, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 68 del D.P.R. 28.01.1988 n. 43, riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 1994.

Articolo 61 - Adeguamento delle tariffe

Le tariffe di cui al presente Regolamento saranno adeguate, comunque non prima del 01.01.1996 con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle Finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, nel limite della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al

consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato alla fine del mese precedente la data di emanazione del Decreto rispetto al medesimo indice rilevato per l'emanazione del precedente decreto.

Per il primo adeguamento si assume come riferimento la data del 01.01.1994.

Articolo 62 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento, una volta esecutivo, ai sensi dell'art. 46 della Legge dell'08.06.1990 n° 142 è pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e entra in vigore il giorno successivo a quello di ultimazione della pubblicazione.

Articolo 63 - Disposizione transitorie

1. Per l'anno 1994 e per le sole occupazioni di cui all'art.24 del D.Lgs. 507/93 (occupazioni del sottosuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stessi, nonché con seggiovia e funivia) la tassa è pari all'importo dovuto per l'anno 1993 aumentato del 10% con tassa minima di £ 50.000.
2. Per le occupazioni temporanee di cui all'art.45 del D.Lgs. 507/1993 effettuate dai pubblici esercizi, dai venditori ambulanti e dai produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazione, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, è determinata con riferimento alle tariffe applicate per l'anno 1993, aumentate del 50%.
3. Per le restanti fattispecie, di determinate per l'anno 1994 la tariffa della Tosap nella misura prevista dal presente Regolamento.

Articolo 64 - Disposizioni finali

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con il presente Regolamento che avrà piena attuazione dopo la prescritta approvazione e pubblicazione all'Albo per 15 giorni consecutivi.

Sono altresì abrogate altre disposizioni in materia contrarie e comunque non conformi a quelle del presente Regolamento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento al D.Lgs. 507/93 e successive modificazioni.

Indice

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Classificazione del Comune
- Art. 3 - Soggetti passivi della tassa
- Art. 4 - Suddivisione del territorio Comunale
- Art. 5 - Oggetto della tassa
- Art. 6 - Tariffa per l'applicazione della tassa
- Art. 7 - Criteri per la determinazione della tassa
- Art. 8 - Occupazioni permanenti e temporanee
- Art. 9 - Occupazioni permanenti soggette al pagamento delle tasse
- Art. 10 - Passi carrabili ed accessi ai fondi
- Art. 11 - Occupazioni temporanee soggette al pagamento della tassa
- Art. 12 - Occupazione di spazi ed aree pubbliche
- Art. 13 - Autorizzazioni per occupazioni temporanee in genere
- Art. 14 - Richiesta di occupazioni spazi ed aree pubbliche
- Art. 15 - Contenuto e rilascio della concessione
- Art. 16 - Deposito cauzionale
- Art. 17 - Titolarità della concessione
- Art. 18 - Posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche
- Art. 19 - Girovagli
- Art. 20 - Occupazione con autovetture
- Art. 21 - Commercio su aree pubbliche in forma itinerante
- Art. 22 - Esposizioni di merci
- Art. 23 - Esecuzioni di lavori e di opere
- Art. 24 - Occupazione di spazi sottostanti al suolo pubblico
- Art. 25 - Autorizzazione ai lavori
- Art. 26 - Occupazione con ponti, steccati, pali etc.
- Art. 27 - Occupazione con tende e tendoni
- Art. 28 - Affissioni
- Art. 29 - Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio
- Art. 30 - Concessioni e autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
- Art. 31 -Subingresso

- Art. 32 - Revoca delle concessioni o autorizzazioni
- Art. 33 - Effetti della revoca
- Art. 34 - Sospensioni delle autorizzazioni e delle concessioni
- Art. 35 - Decadenza della concessione
- Art. 36 - Rimozione delle opere
- Art. 37 - Presentazione della denuncia
- Art. 38 - Canone di concessione
- Art. 39 - Classificazione delle aree
- Art. 40 - Tempi di occupazione
- Art. 41 - Criteri per l'individuazione della superficie soggetta a tassa e misurazione di riferimento
- Art. 42 - Criteri per la determinazione della tassa
- Art. 43 - Riduzioni
- Art. 44 - Maggiorazioni
- Art. 45 - Esenzioni
- Art. 46 - Riscossione della tassa sulle occupazioni temporanee
- Art. 47 - Modalità di pagamento della tassa di occupazioni permanenti
- Art. 48 - Riserva di disciplina
- Art. 49 - Riscossioni in abbonamento
- Art. 50 - Contribuenti morosi
- Art. 51 - Rimborso modalità
- Art. 52 - Gestione del servizio
- Art. 53 - Deliberazione di affidamento della gestione in concessione
- Art. 54 - Controlli
- Art. 55 - Funzionario responsabile
- Art. 56 - Contenzioso
- Art. 57 - Sanzioni amministrative e pecuniarie
- Art. 58 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive
- Art. 59 - Riscossione e accertamenti relativi ad annualità precedenti
- Art. 60 - Iscrizioni a ruolo
- Art. 61 - Adeguamento tariffe
- Art. 62 - Entrate in vigore
- Art. 63 - Disposizioni Transitorie
- Art. 64 - Disposizioni finali